

D.Lgs n.81/2008 “TESTO UNICO” SULLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: PROBLEMATICHE E PRIME IPOTESI APPLICATIVE

Iniziativa promossa dagli SPISAL ULSS 20, 21, 22 in collaborazione con: Apindustria Verona, Casartigiani Verona, CGIL, CISL, UIL, CNA Verona, Confindustria Verona, INAIL, Confartigianato, Confesercenti, Direzione Provinciale del Lavoro, Collegio Costruttori Edili Verona, A.P.I.M.A. Verona, C.I.A., Confagricoltura, Coldiretti

LE NUOVE NORME DI SICUREZZA APPLICATE AL SETTORE AGRICOLO

Stefania Lombardino - CONFAGRICOLTURA DI VERONA

Venerdì 4 luglio 2008
Sala Convegni Centro Servizi Banca Popolare di Verona

ARGOMENTI TRATTATI

- IL SETTORE AGRICOLO**
- IL GRUPPO DI LAVORO**
- LE NOVITA' DELLA NORMATIVA**
- IL PROGETTO**

AGRICOLTURA

CARATTERISTICHE PECULIARI

- **Ambiente di lavoro (clima e territorio)**
- **Numerose tipologie di mansione**
- **Meccanizzazione importante**
- **Manodopera stagionale e straniera**
- **Lavoro nero (32% IN ITALIA IN AGRICOLTURA)**

AGRICOLTURA

RISCHI IN AGRICOLTURA

- **Rischio chimico (fitosanitari, polveri organiche vegetali e animali, polveri minerali...)**
- **Rischio fisico (rumore, vibrazioni, microclima, radiazioni ultraviolette)**
- **Rischio biomeccanico (postura, ripetitività, MMC)**
- **Rischio biologico**
- **Rischio infortunistico**
- **.....**

AGRICOLTURA

MALATTIE PROFESSIONALI IN AGRICOLTURA IN ITALIA DAL 2000 AL 2004

SORDITA'	377 casi
ASMA BRONCHIALE	290 casi
ALVEOLITI ALLERGICHE	154 casi
MALATTIE OSTEOARTICOLARI	72 casi
MALATTIE CUTANEE	32 casi
ALTRE	51 casi
TOTALE	976 casi

→ **Sottostima del fenomeno**

IL GRUPPO DI LAVORO

*Luciano Marchiori - SPISAL ULSS 20 - Marco Renso - SPISAL ULSS 22 Bellomi
Marco - SPISAL ULSS 21 Bellesini Luigi - AULSS 22 Fiorio Andrea - AULSS 21*

Lina Pietropaolo - INAIL

Stefania Lombardino - CONFAGRICOLTURA DI VERONA

Laura Galvani - CONFAGRICOLTURA DI VERONA

Ballarini Clemente - A.P.I.M.A di Verona

Casato Maria Assunta - COLDIRETTI DI VERONA

Giampaolo Ferrarini - COLDIRETTI DI VERONA

Laura Ferrin - CIA DI VERONA

Calligaro Giambattista - CIA di Verona

COPAGRI

Bozzini Giuseppe – UILA


Falco Giorgio - Flai - CGIL

Anselmi Alessandro - Fai Cisl

GRUPPO DI LAVORO

OBIETTIVI

- **Coordinamento** delle azioni di prevenzione in agricoltura
- **Rilevazione di progetti ed azioni** relativamente al settore agricolo
- **Analisi comparativa di obiettivi**, azioni e risultati per il settore agricolo
- **Proposta di omogenizzazione di obiettivi** e azioni almeno per gli ambiti di intervento della diffusione di informazioni sulle azioni in corso
- **Proposta, organizzazione e gestione di campagne** unitarie di informazione, assistenza e controllo per obiettivi di interesse generale



ATTIVITA' DI PREVENZIONE

RIDUZIONE DEGLI INFORTUNI GRAVI

D.Lgs 81 del 9 aprile 2008: NOVITA'

- **Coordinamento norme preesistenti**
- **Abrogazione norme preesistenti**
- **Campo di applicazione esteso: Autonomi, impresa familiare**
- **Nuove definizioni**
- **RLS :Territoriale e di Sito produttivo**
- **Appalti : DUVRI e obblighi impresa affidataria**
- **Sistema informativo naz. prevenzione (SINP)**
- **Azioni promozionali e finanziamenti**
- **Sanzioni**

D.Lgs 81/2008:

Art. 3 comma 1 - Campo di applicazione

*“... tutti i lavoratori e lavoratrici,
subordinati e autonomi,...”*

nonché ai soggetti ad essi equiparati a prescindere dalla tipologia contrattuale (quindi contratti a tempo indeterminato, contratti a termine, contratto di apprendistato, contratti di inserimento, contratti di reinserimento, contratti lavoro intermittente, contratti di lavoro ripartito, ecc.) e indipendentemente dall'orario svolto (quindi anche part-time) e dalle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (ad es. anche la prestazione resa in regime di telelavoro);

D.Lgs 81/2008

Art. 21- Impresa familiare e lavoratori autonomi

❑ I COMPONENTI DELL'IMPRESA FAMILIARE ai sensi dell' art. 230bis c.c.

❑ I LAVORATORI AUTONOMI di cui all'art. 2222 del c.c

❑ I PICCOLI IMPRENDITORI di cui all'art. 2083 del c.c

→ COLTIVATORI DIRETTI DEL FONDO , IMPRENDITORI AGRICOLO PROFESSIONALI

❑ I SOCI DELLE SOCIETÀ SEMPLICI operanti nel settore agricolo

HANNO L' OBBLIGO

1. utilizzare attrezzature di lavoro in conformità
2. munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente
3. munirsi di apposita tessera di riconoscimento in attività in regime di appalto o subappalto

Hanno facoltà di:

- beneficiare della sorveglianza sanitaria
- partecipare a corsi di formazione

Art. 29 Valutazione dei rischi

- **Aziende fino a 10 dipendenti** effettuano la valutazione secondo procedure standardizzate da emanarsi entro il 31/12/2010
- **Fino a 18 mesi**, ma non oltre il 30 giugno 2012 possono autocertificare l'avvenuta valutazione

in relazione alle novità introdotte dall'art. 4 sul computo dei lavoratori, è opportuno verificare nel periodo transitorio che le aziende in autocertificazione mantengano il requisito di occupare massimo 10 addetti

D.Lgs 81/2008

Art. 4 Computo dei lavoratori

□ Non vanno computati:

- **I COLLABORATORI FAMILIARI** di cui all'articolo 230-bis del codice civile
- I soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento
- I lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro
- **I LAVORATORI CHE SVOLGONO PRESTAZIONI OCCASIONALI** di tipo accessorio di cui all' art. 70 e seguenti e all' art. 74 del Dlgs 276/2003
- I lavoratori a domicilio, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del datore di lavoro committente
- **I LAVORATORI AUTONOMI** di cui all'articolo 2222 del codice civile
- I collaboratori coordinati e continuativi, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente

□ I lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro e i

lavoratori assunti a tempo parziale si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell'arco di un semestre

Art. 4 Computo dei lavoratori

□ Lavoratori stagionali:

- i lavoratori che svolgono le attività stagionali di cui al Dpr 7 ottobre 1963, n. 1525 e quelle eventualmente individuate dai contratti collettivi si computano nell'organico «a prescindere dalla durata del contratto e dall'orario di lavoro effettuato» (art. 4, comma 3); Si ricorda a questo proposito che il suddetto DPR elenca anche diverse attività agricole tra cui: raccolta e spremitura delle olive, produzione del vino comune (raccolta, trasporto, pigiatura dell'uva, torchiatura delle vinacce, cottura del mosto, travasamento del vino), raccolta del riso, motoaratura, mietitura, trebbiatura meccanica dei cereali e pressatura dei foraggi, raccolta, infilzatura ed essiccamento della foglia del tabacco allo stato verde, taglio dei boschi, diradamento, raccolta e trasporto delle barbabietole da zucchero, lavorazione delle carni suine, produzione di formaggi in caseifici che lavorano esclusivamente latte ovino, raccolta, cernita, spedizione di prodotti ortofrutticoli freschi e fabbricazione dei relativi imballaggi, raccolta, cernita, confezione e spedizione di uve da tavola e da esportazione
- lavoratori impiegati per l'intensificazione dell'attività in determinati periodo dell'anno nel settore agricolo e nell'ambito di attività diverse da quelle indicate nel punto precedente, corrispondono a frazioni di unità-lavorative-anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria (art. 4, comma 4)

D.Lgs 81/2008

Art. 4 - Computo dei lavoratori

Per le imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno fino a 50
giornate/anno entro il 15/08/2008 potranno essere previste alcune
semplificazioni degli adempimenti limitatamente all'informazione,
formazione e sorveglianza sanitaria

D.Lgs 81/2008

Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi

- ❑ **TUTTI I RISCHI** compresi quelli correlati a :
 - l'età dei lavoratori,
 - Differenze di genere
 - la provenienza da altri Paesi
 - collegati allo stress

- ❑ **INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE** per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere

- ❑ **INDIVIDUAZIONE DELLE MANSIONI** che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento

D.Lgs 81/2008

Art. 26 - Contratti d' appalto

LAVORATORI AUTONOMI, CONTOTERZISTI

Il datore di lavoro committente :

1. Verifica l' **IDONEITÀ PROFESSIONALE** dell' impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo (certificato CCIAA, autocertificazione del possesso dei requisiti professionale)
2. elabora un **UNICO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI** che indichi come eliminare o ridurre i rischi da interferenze (documento allegato al contratto appalto)
3. Tutti i datori di lavoro, cooperano e si coordinano informandosi per eliminare i rischi dovuti alle **interferenze** tra i lavori delle diverse imprese


D.Lgs 81/2008

Art. 31 - Servizio di prevenzione e protezione

SETTORE AGRICOLO: PICCOLE AZIENDE,
DISSEMINATE SUL TERRITORIO,
CON POCHI LAVORATORI



POSSIBILITA' DI USUFRUIRE DEI SERVIZI ESTERNI C/O LE ASSOCIAZIONI
DEI DATORI DI LAVORO O GLI ORGANISMI PARITETICI




CREAZIONE DI SERVIZI VALIDI ED EFFICIENTI, CON COSTI
INFERIORI

D.Lgs 81/2008

Art. 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi


CONFERMATO PER IL SETTORE AGRICOLO IL RIFERIMENTO DI 10 ADDETTI PER
POTER SVOLGERE DIRETTAMENTE I COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE



PREVENTIVARE UN ELEVATO IMPEGNO ORGANIZZATIVO PER
FAR FRONTE ALLE RICHIESTE DI FORMAZIONE

Art. 37 Formazione

1. Nuovi fabbisogni formativi (durata, i contenuti minimi e le modalità)
2. Formazione dei lavoratori e specifico addestramento
3. Verifica comprensione della lingua italiana per i lavoratori immigrati
4. Formazione dei preposti
5. Formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS



FORMAZIONE CONTINUA

D.Lgs 81/2008

Art. 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

ELEZIONE OBBLIGATORIA

In assenza del RLS aziendale, verrà nominato il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori territoriale. RLS-T

Le aziende prive di RLS partecipano al **FONDO DI SOSTEGNO** destinato ai RLS-T
(pari a 2 giorni/anno)



**FORMAZIONE DATORI DI LAVORO PMI, DEI LAVORATORI
STAGIONALI SETTORE AGRICOLO E DEI LAVORATORI
AUTONOMI;**

Attualmente il contratto collettivo degli operai agricoli limita notevolmente la possibilità di nomina del RLST (attualmente ne prevede la nomina, delegandone le modalità alla contrattazione provinciale, solo nel caso in azienda non vi sia un lavoratore occupato per più di 50 giornate).


IL PROGETTO

SPERIMENTAZIONE DI UN PROTOCOLLO PER ...

- **RILEVAZIONE DEGLI INFORTUNI GRAVI E MORTALI**, con particolare attenzione agli infortuni con macchine agricole
- **CAMPAGNA DI SICUREZZA PER I TRATTORI**, anche in applicazione delle recenti innovazioni normative (cinture di sicurezza abbinate a dispositivi di protezione in caso di ribaltamento) in grado di abbattere drasticamente il rischio, storicamente il più importante nel determinare infortuni mortali gravissimi nel settore (35%)

Realizzare uno specifico progetto di promozione e controllo IN AZIENDA E SU STRADA delle misure di sicurezza indispensabili per i trattori agricoli:

- telaio di protezione
- sistema di ritenzione del conducente
- protezione del giunto cardanico e delle prese di forza



coinvolgimento di tutti i soggetti competenti della Pubblica amministrazione, in particolare per il controllo dei veicoli abilitati alla circolazione su strada

IL PROGETTO

- **Promozione del PIANO DI SVILUPPO RURALE (2007-2013):** la Regione Veneto prevede dei finanziamenti rivolti alle aziende agricole per :
 - Ammodernamento tecnologico (Misura 121)
 - Servizi di consulenza agli imprenditori agricoli relativi alla sicurezza sul lavoro (Misura 114)

- **ATTIVITA' di FORMAZIONE/INFORMAZIONE:** corsi per datori di lavoro, per lavoratori, per RSPP, per imprenditori agricolo professionali, produzione e divulgazione di materiale informativo

- **SORVEGLIANZA SANITARIA → Rete di collaborazioni :** Dipartimento di prevenzione e Medici Competenti

- **CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE EFFICACE E NON CONVENZIONALE:**
 - **Forme di comunicazione SEMPLICI e di IMMEDIATA lettura (più figure e meno testo);**
 - **Traduzione in diverse lingue sulla base della consistenza dei gruppi etnici maggiormente presenti tra i lavoratori immigrati nella provincia (rumeni, slovacchi, marocchini, moldavi, indiani,...)**
 - **Collaborazione di mediatori culturali di madrelingua, preventivamente formati in sicurezza sul lavoro**



Vi ringraziamo per l' attenzione

AGRICOLTURA VENETO dati ISTAT

AZIENDE	191.085
ADDETTI	372.187
FAMILIARI	90%
DIPENDENTI	2%
AVVENTIZI	6%

...HANNO PARTECIPATO

*Luciano Marchiori - SPISAL ULSS 20 - Marco Renso - SPISAL ULSS 22 Bellomi
Marco - SPISAL ULSS 21 Bellesini Luigi - AULSS 22 Forio Andrea - AULSS 21 Lina
Pietropaolo - INAIL*

Stefania Lombardino - Confagricoltura di Verona

Laura Galvani - Confagricoltura di Verona

Ballarini Clemente - A.P.I.M.A di Verona

Casato Maria Assunta - Coldiretti di Verona

Giampaolo Ferrarini - Coldiretti di Verona

Laura Ferrin - CIA di Verona

Calligaro Giambattista - CIA di Verona

Copagri

Bozzini Giuseppe – UILA

Falco Giorgio - Flai - CGIL

Anselmi Alessandro - Fai Cisl

DATORE DI LAVORO

- **art. 2 – definizioni)**
 - Il titolare del rapporto di lavoro
 - Il soggetto che ha la responsabilità
 - dell'organizzazione stessa o
 - dell'unità produttiva in quanto
 - esercita i poteri decisionali e di
 - spesa

Preposto

- Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

LAVORATORE

- Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.